



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

-Sezione Lavoro-

Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nella causa n. [REDACTED] R.G. lav. avente ad oggetto: causa previdenziale, assegno sociale, promossa

da

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. ELIERTA MYFTARI presso il cui studio è elettivamente domiciliata, per procura in atti

ricorrente

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED], per mandato generale alle liti del [REDACTED] rep. n. [REDACTED] per Notaio [REDACTED], ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Inps in [REDACTED]

resistente

Conclusioni delle parti: come in atti

Fatto e diritto


Con ricorso ex art. 47 del D.P.R. 639/1970, iscritto a ruolo generale in data 11.1.2022, la ricorrente ha esposto di essere cittadina albanese, titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari (doc. n. 1 fasc. ricorrente), regolarmente residente sul territorio nazionale dal 2.11.2010 (doc. n. 2 fasc. ricorrente) e con lo stato civile di vedova. Ha riferito di aver presentato all'Inps, il 6.11.2020, domanda di assegno sociale *ex lege* n. 335/1995, cui seguiva provvedimento di diniego del 18.12.2020. Con quest'ultimo, l'Ente previdenziale sosteneva che non risultava soddisfatto *"il requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale italiano a causa del rilevante numero dei giorni trascorsi all'estero nel decennio (superata la soglia massima di assenza dal territorio nazionale)"* (doc. n. 3 fasc. ricorrente). Avverso il suddetto provvedimento, la ricorrente ha esposto di avere presentato, in data 3.4.2021, ricorso amministrativo (doc. n. 4 fasc. ricorrente), e che, con nuova decisione del 19.4.2021 l'Inps confermava il proprio diniego, adducendo le medesime motivazioni (doc. n. 5 fasc. ricorrente). Ritenuto di avere diritto alla prestazione, essendo titolare di un permesso di soggiorno con validità illimitata, ha chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a percepire l'assegno sociale, con conseguente condanna dell'Inps al pagamento, in suo favore, della provvidenza richiesta a far data dalla domanda avanzata in data 6.11.2020, con il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo saldo.

L'Inps si è costituito in giudizio contestando le pretese avversarie, in mancanza di documentazione attestante il continuo permanente soggiorno in Italia e ha chiesto il rigetto del ricorso, sia in quanto improponibile e/o inammissibile, sia in quanto infondate.

Dato atto dell'impossibilità di conciliazione, all'esito della discussione, svoltasi con collegamento da remoto, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Preliminarmente, si osserva che l'art. 3, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995 ha introdotto, con effetto dall'1.1.1996, l'assegno sociale in luogo della pensione sociale, in favore dei cittadini italiani residenti in Italia, a decorrere dal compimento del 65° anno di età, che si trovino in determinate condizioni reddituali. Successivamente, la provvidenza in esame è stata estesa agli stranieri extracomunitari. In particolare, l'art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 ha esteso l'accesso alla prestazione agli stranieri titolari di carta di soggiorno, mentre l'art. 20, comma 10, del d.l. n. 112/2008, convertito con modifiche dalla legge n. 133/2008, ha previsto che *“a decorrere dall'1.1.2009 l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1955, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale”*.


La ricorrente è in possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale, sia con riferimento all'età (essendo nata il ) e avendo, dunque, superato i 65 anni al momento della domanda in sede amministrativa), sia con riferimento ai limiti reddituali (di cui si dirà più avanti), sia, infine, con riguardo ai limiti espressamente previsti per i cittadini stranieri sopra richiamati.

In particolare, in merito al requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio nazionale, condizione essenziale per erogare la prestazione ai cittadini stranieri, la ricorrente ha prodotto in giudizio certificato storico di residenza rilasciato il 2.4.2021 dal Comune di Milano (doc. n. 2 fasc. ricorrente), attestante il fatto che la stessa abita a Cassano Magnago (VA) fin dal 2.11.2010. Ha allegato, inoltre, la propria carta di soggiorno di familiare di

un cittadino dell'Unione europea, avente durata illimitata, rilasciata dalla Questura di Varese il 17.12.2015 e attestante la data del 10.10.2010 come quella dell'effettivo ingresso in Italia (doc. n. 1 fasc. ricorrente).

Parte resistente contesta la mancata produzione in giudizio del passaporto, sostenendo la conseguente impossibilità di delineare correttamente i periodi trascorsi all'estero nel corso dell'ultimo decennio. Sul punto, va tuttavia sottolineato come la ricorrente abbia allegato, in seguito a richiesta di integrazione documentale, copia di denuncia dello smarrimento del documento, datata 16.11.2020 e presentata al Comando dei Carabinieri di Cassano Magnago. Peraltro, l'Ente previdenziale ha prodotto in giudizio autocertificazione inviata dall'odierna ricorrente in data 11.12.2020, contenente la ricostruzione delle entrate e delle uscite della stessa dal territorio nazionale nell'arco temporale compreso tra il 2011 e il 2021. Dando per assodato che i periodi ivi indicati siano conformi agli effettivi spostamenti della richiedente, l'Inps sostiene che *“dalle stesse dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente, la stessa risulta essersi assentata dall'Italia per più di 300 giorni nel decennio antecedente alla domanda”*. In realtà, dall'esame di tale documento, emerge come la ricorrente, nel corso degli anni, si sia allontanata dall'Italia solo per frangenti temporali limitati: si varia, infatti, da un minimo di 28 giorni (nel 2011) a un massimo di 45 (nel 2021), per un totale di 324 giorni complessivi (in media 32,4 l'anno). Tali cifre attestano, dunque, allontanamenti meramente temporanei dal territorio italiano. D'altronde, va ricordato che il legislatore del 2008, introducendo il requisito della residenza qualificata, ha inteso riconoscere la prestazione assistenziale ai cittadini stranieri che abbiano maturato un legame stabile e duraturo con il nostro Paese, senza tuttavia configurare un ostacolo alla libertà di circolazione, assicurata tanto dall'art. 16 della Costituzione, quanto dagli artt. 21 e 45 del TFUE. In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte, secondo cui la continuità della permanenza non implica una violazione della libera scelta del singolo e *“si sostanzia in un*

radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante e ininterrotta permanenza sul territorio nazionale” (Cass. n. 16867/2020; cfr. anche Cass. n. 16989/2019).

Pertanto, il requisito ex art. 20, comma 10, del d.l. n. 112/2008 non può considerarsi disatteso per il solo fatto che in un arco temporale decennale la ricorrente si sia in diverse occasioni allontanata temporaneamente dal territorio nazionale. Invero, tali spostamenti non inficiano il radicamento in Italia, da parte della sig.ra , del centro dei propri interessi. Sul punto, peraltro, può ricordarsi anche la giurisprudenza di merito. Così, la prova della permanenza continuativa sul territorio dello Stato, “*può essere di tipo presuntivo, nel senso che la parte interessata può dare dimostrazione del requisito fornendo vari elementi indiziari dai quali è possibile desumere la sussistenza di un forte legame con lo Stato italiano (ad esempio, certificazione di residenza, interessi economici nel territorio, rapporto di lavoro et cetera), con la conseguenza che l’allontanamento per alcuni periodi dal territorio nazionale, anche della durata di alcuni mesi, in presenza degli elementi prima richiamati, non fa venir meno il requisito di legge” (Corte app. Ancona, Sez. Lav., n. 79/2019). E ancora, “il requisito del soggiorno legale, continuativo e decennale richiesto dalla norma sopra riportata sussiste tutte le volte in cui il soggetto straniero interessato alla prestazione abbia un titolo legale per permanere sul territorio nazionale per la durata di dieci anni, rilasciato in un’unica soluzione oppure prorogato per tale periodo senza soluzione di continuità. Ne discende che detto requisito non viene meno, come invece ritenuto dall’INPS, in caso di allontanamenti più o meno lunghi, sempre che permanga il titolo legale che permetta il rientro” (Trib. di Pesaro, Sez. Lav., n. 113/2017).*

Inconferente sembra, del resto, l’assunto dell’Inps secondo cui “*la carta di soggiorno rilasciata per motivi familiari di ricongiungimento ai familiari presuppone necessariamente il possesso di redditi che garantiscano in modo autonomo il sostentamento delle persone che arrivano in Italia*”. Sul punto, va

specificato che l'Istituto resistente richiama i requisiti reddituali previsti, in materia di ricongiungimento familiare, dall'art. 29, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 286/1998. Tuttavia, il successivo articolo 30, regolante i casi in cui può essere concesso il permesso di soggiorno per motivi familiari, prevede anche ipotesi diverse dal ricongiungimento (espressamente contemplato solo dal comma 1, lett. c). Va sottolineato, poi, che la ricorrente, come da documentazione prodotta (doc. n. 1 fasc. ricorrente), risulta essere, in realtà, titolare di carta di soggiorno di familiare di un cittadino comunitario, regolata dall'art. 10 del D. Lgs. n. 30/2007. Tale decreto attua la direttiva 2004/38/CE sui diritti dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e permette di accedere all'assegno sociale sulla base del disposto di cui all'art. 19, comma 2, secondo cui *“fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”*.

Quanto al requisito reddituale, come da certificazione dell'Istituto di previdenza sociale della Repubblica d'Albania, allegata al ricorso nel corso del giudizio, risulta che la ricorrente percepisce un reddito lordo mensile pari a 7.164,00 lek (pari a circa 61,29 euro), una cifra, dunque, inferiore ai limiti di legge previsti per accedere all'assegno sociale (dovendosi ricordare che le soglie, aggiornate al 2021, sono fissate in € 5.983,64 annui per il soggetto singolo ed € 11.967,28 per il richiedente coniugato).

Deve, pertanto, riconoscersi il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto e a percepire l'assegno sociale. L'Ente previdenziale deve essere, di conseguenza, condannato al pagamento della misura a far data dalla richiesta

avanzata in sede amministrativa il 6.11.2020, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo saldo.

In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'Inps deve essere condannato al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, come liquidate nel dispositivo, con distrazione delle stesse in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

- dichiara il diritto della ricorrente [REDACTED] a percepire l'assegno sociale, e, per l'effetto,
- condanna l'Inps al pagamento, in favore della ricorrente, dell'assegno sociale a far data dalla richiesta avanzata in sede amministrativa il 6.11.2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo saldo;
- condanna l'Inps al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Busto Arsizio, 19/10/2022

Il Giudice del Lavoro

dott.ssa [REDACTED]